

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21409 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 23/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13998/2024 R.G. proposto da:

D'ANGELO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO SALA,
con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

BRAMITO SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SIMONE unitamente
all'avvocato PAOLO GUZZETTI, con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 870/2024,
depositata il 22/03/2024, notificata il 4/4/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/5/2026 dal
Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

La signora Assunta D'Angelo proponeva opposizione avverso il decreto n. 2119/2021 emesso dal Tribunale di Como, con il quale le era stato ingiunto, quale fideiussore del figlio signor Tommaso Vescera, il pagamento, in favore della società Bramito SPV s.r.l., della somma di euro 47.936,12, oltre agli interessi, quale residuo di un finanziamento chirografario di euro 50.000,00 erogato al debitore principale in data 26 gennaio 2012.

A fondamento dell'opposizione, la D'angelo eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla società ingiungente, deducendo la mancata prova delle plurime cessioni e l'inidoneità degli estratti dei numeri della Gazzetta Ufficiale recanti gli avvisi di cessione all'identificazione del credito controverso quale credito ricompreso tra quelli ceduti.

Deduceva altresì:

- l'impossibilità di verificare i rapporti ceduti mediante i siti indicati negli avvisi, in quanto inattivi, come da schermate prodotte;
- l'illegittimità dell'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ove svolta da soggetti non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B., invocando l'art. 2 della l. n. 130/1999 e richiamando, in tal senso, l'aggiornamento della circolare n. 288/2015 della Banca d'Italia;
- la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1418 c.c., deducendo la conformazione del testo allo schema uniforme ABI e la riproduzione, in particolare, delle clausole ritenute illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005;
- la nullità ex art. 1419 c.c., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto, e sosteneva che la caducazione delle clausole avrebbe travolto la deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza del termine di decadenza previsto da tale norma;

- la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore, assumendo che la scadenza dell'asserita obbligazione si sarebbe verificata il 13 agosto 2013 e che, nondimeno, la banca non avrebbe agito giudizialmente contro il debitore principale, né avrebbe coltivato con diligenza iniziative giudiziarie, essendo stato il ricorso monitorio proposto solo a distanza di anni;

- la vessatorietà delle clausole incidenti sulla facoltà di opporre eccezioni, invocando tanto l'art. 1341 c.c. quanto l'art. 33, secondo comma, lett. t), del Codice del consumo, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 36 del medesimo codice;

- l'inefficacia probatoria, nel giudizio di opposizione, dell'estratto ex art. 50 T.U.B., ritenendolo idoneo al solo procedimento monitorio e non anche alla fase di cognizione conseguente all'opposizione.

Nella resistenza della società Bramito SPV s.r.l., con sentenza n. 821/2023 il Tribunale di Como respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale sentenza la D'Angelo interponeva gravame, lamentando l'erroneità del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione e di titolarità attiva nonché l'erronea applicazione dell'art. 1957 c.c. (anche sotto il profilo della necessaria natura giudiziale delle "istanze" e della loro diligente prosecuzione), e riproponendo le ulteriori eccezioni e domande non esaminate in prime cure (qualifica di consumatore; eccezioni di nullità).

Con sentenza n. 870/2024 del 22 marzo 2024 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure.

In particolare la corte di merito:

- a) ha escluso il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Bramito SPV s.r.l.; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di cessione di crediti in blocco e, pur dando atto che la sola

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce di per sé prova della cessione del singolo credito, ha ritenuto che, nel caso di specie, tale prova fosse stata comunque raggiunta;

b) con riferimento all'attività di riscossione del credito, ha ritenuto legittima la delega a soggetti non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B., affermando che l'art. 2 della legge n. 130/1999 non impedisce al soggetto iscritto di avvalersi di terzi per lo svolgimento dell'attività di recupero, purché la titolarità del credito permanga in capo al soggetto legittimato;

c) quanto all'art. 1957 c.c., ha condiviso l'impostazione del tribunale, affermando che, in presenza di una fideiussione contenente una clausola di pagamento a prima richiesta, l'onere del creditore di proporre le "istanze" entro il termine previsto dalla norma può ritenersi soddisfatto anche mediante una diffida stragiudiziale tempestivamente inviata; ha quindi ritenuto idonea, a tal fine, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di messa in mora risalente all'agosto 2013;

d) in ordine alla qualità di consumatore della garante, ha dato atto di tale qualifica, ma ha escluso che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. potesse essere qualificata come vessatoria, ritenendo che essa rientrasse tra le clausole riproduttive di disposizioni di legge;

e) quanto alle eccezioni di nullità della fideiussione fondate sullo schema ABI e sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ha affermato che tali censure non fossero applicabili alla fattispecie, sul rilievo che il provvedimento dell'Autorità di vigilanza riguarderebbe esclusivamente le fideiussioni *omnibus* e non anche le fideiussioni specifiche;

f) in relazione alla prova del credito, ha ritenuto che la documentazione prodotta consentisse di ritenere dimostrata l'esistenza e l'ammontare del credito azionato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D'Angelo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Bramito Spv s.r.l.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 81, 110 e 111 c.p.c., nonché dell'art. 2 della l. n. 130/1999, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto provata la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a Bramito SPV s.r.l.

Assume che, a fronte di una specifica e reiterata contestazione della riconducibilità del credito per cui è causa a quelli oggetto delle cessioni in blocco, la corte territoriale abbia attribuito valenza probatoria decisiva ai soli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale e a schermate di pagine web richiamate dalla controricorrente, senza verificare se tali elementi consentissero l'identificazione del singolo rapporto dedotto in giudizio e senza confrontarsi con le prove contrarie offerte, costituite dall'inoperatività dei *link* indicati negli avvisi e dalla natura meramente numerica, anonima e non datata dei documenti prodotti. Ne trae la conseguenza che il giudice *a quo* abbia disatteso la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. assolve esclusivamente alla funzione di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, ma non è di per sé idonea a provare l'effettiva inclusione del singolo credito nella cessione, e che ove tale inclusione sia specificamente contestata, si impone un accertamento rigoroso fondato su elementi univoci e verificabili.

Né la corte d'appello avrebbe considerato che l'asserito credito sarebbe stato oggetto di una pluralità di cessioni susseguitesì nel tempo, con la conseguenza della mancanza di una chiara e certa identificazione del credito già nell'avviso di cessione originario che avrebbe dovuto indurre a considerare irrilevanti, sul piano probatorio, le successive cessioni richiamate dalla controparte.

Con il medesimo motivo la ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta legittima la delega dell'attività di riscossione del credito a soggetti non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B., sostenendo che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 2, commi 3 e 6, della legge n. 130/1999, che consente lo svolgimento dei servizi di riscossione dei crediti cartolarizzati esclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti nel predetto albo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1957 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto idonea una diffida stragiudiziale a integrare le "istanze" richieste dalla norma, sul presupposto della presenza, nel contratto di fideiussione, di una clausola di pagamento a prima richiesta.

Tale conclusione del giudice *a quo* sarebbe in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istanza del creditore, ai fini del mantenimento dell'obbligazione del fideiussore dopo la scadenza dell'obbligazione principale, deve avere natura giudiziale, dovendo consistere nell'esperimento di un mezzo di tutela processuale volto all'accertamento o alla soddisfazione del credito, restando irrilevanti gli atti meramente stragiudiziali, quali le diffide o le messe in mora, e contesta che la clausola di pagamento a semplice richiesta sia idonea a trasformare la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia come tale derogante al regime dell'art. 1957 c.c. Assume, pertanto, che la mera trasmissione della diffida stragiudiziale, risalente all'agosto 2013, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *a quo*, non fosse idonea a impedire la decadenza del creditore, tanto più a fronte dell'inerzia protrattasi

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché motivazione apparente, sempre in relazione all'art. 1957 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, pur avendo ritenuto sufficiente la diffida

stragiudiziale quale "istanza" del creditore, ha del tutto pretermesso l'ulteriore e autonoma questione, ritualmente dedotta e ampiamente argomentata, relativa alla mancata diligente prosecuzione delle istanze da parte del creditore.

Anche a voler seguire l'impostazione accolta dal giudice territoriale quanto alla natura delle istanze stragiudiziali, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, restava comunque imprescindibile verificare se l'attività del creditore fosse stata coltivata con la diligenza richiesta dalla norma, elemento che costituisce presupposto autonomo e indefettibile per la conservazione dell'obbligazione fideiussoria. Sottolinea, al riguardo, che dagli atti di causa emergeva con assoluta evidenza che, dopo la prima lettera di messa in mora del 2013, la banca era rimasta del tutto inerte per un arco temporale pluriennale, avendo promosso il ricorso per decreto ingiuntivo solo a distanza di quasi nove anni, senza nel frattempo intraprendere alcuna iniziativa giudiziale né nei confronti del debitore principale né del fideiussore, e senza intervenire nella procedura esecutiva immobiliare che aveva interessato il debitore principale, pur potendolo fare.

Si sarebbe dunque concretizzata quell'inerzia colpevole che l'art. 1957 c.c. mira a sanzionare, essendosi determinato, nel corso degli anni, un incremento rilevante del debito per interessi, con aggravio esclusivamente a carico del fideiussore, in contrasto con la *ratio* della norma, volta a prevenire l'indiscriminato ampliamento dell'esposizione garantita a causa della mancata tempestiva attivazione del creditore.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1469-*bis*, n. 18, e 1957 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, pur avendo riconosciuto la sua qualità di consumatore, ha escluso il carattere vessatorio della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., sul presupposto che essa riprodurrebbe una disposizione di legge e sarebbe pertanto

sottratta al sindacato di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, n. 3, del Codice del consumo.

Lamenta che tale affermazione si pone in evidente contrasto con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui la clausola di rinuncia o di deroga preventiva al termine previsto dall'art. 1957 c.c. determina, a carico del fideiussore consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali, in quanto prolunga indefinitamente il periodo di esposizione alla garanzia, consentendo al creditore di procrastinare l'esercizio dell'azione senza subire conseguenze, trasferendo sul garante le ricadute negative della propria inerzia.

Evidenzia che tale clausola non si limita affatto a riprodurre una previsione normativa, ma incide in senso peggiorativo sul regime legale, alterando l'equilibrio del sinallagma in danno della parte debole del rapporto. Rileva che, nella specie, la clausola non risultava essere stata oggetto di specifica trattativa individuale e che, anzi, il contratto di fideiussione era stato predisposto unilateralmente dalla banca mediante il sostanziale recepimento dello schema ABI, cosicché la deroga all'art. 1957 c.c. finiva per essere imposta al consumatore senza possibilità di reale negoziazione.

Si duole che l'erronea esclusione della vessatorietà della clausola abbia condotto la corte d'appello a ritenere legittimo un comportamento del creditore caratterizzato da una prolungata inerzia, neutralizzando la funzione di protezione che l'art. 1957 c.c. è chiamato a svolgere proprio in favore del fideiussore, tanto più quando questi rivesta la qualità di consumatore.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza e

l'ammontare del credito sulla base della documentazione prodotta dalla resistente, segnatamente il contratto di finanziamento e l'estratto conto.

Assume che tale conclusione sia in contrasto con i principi che regolano il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'estratto ex art. 50 T.U.B., e a maggior ragione un semplice estratto conto privo dei requisiti di cui alla norma, non può essere considerato prova sufficiente del credito azionato. L'efficacia probatoria privilegiata dell'estratto conto bancario è circoscritta alla fase monitoria e non si estende al giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione, nel quale il creditore è onerato di dimostrare in modo analitico e puntuale l'effettiva erogazione delle somme, le singole poste contabili, l'applicazione degli interessi e l'inadempimento del debitore principale.

Sostiene, pertanto, che, applicando correttamente l'art. 2697 c.c., la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere non assolto l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito azionato e, conseguentemente, rigettare la domanda monitoria azionata nei suoi confronti.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la rilevanza delle eccezioni di nullità della fideiussione, ritenendole assorbite sul presupposto che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia sarebbe riferibile esclusivamente alle fideiussioni *omnibus* e non anche a quelle specifiche.

Assume che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione intrinsecamente contraddittoria e giuridicamente errata, giacché il giudice di primo grado aveva dato atto della riproduzione, nel contratto dedotto in giudizio, delle clausole censurate dalla Banca d'Italia e dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, senza tuttavia trarne le necessarie

conseguenze sul piano della validità del negozio, mentre la corte d'appello, anziché colmare tale lacuna, ha negato in radice l'applicabilità della disciplina della nullità facendo leva, in modo apodittico, sulla natura "specificata" della fideiussione.

Tale impostazione sarebbe in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, ove sarebbe stata attribuita portata generale alla nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI. Evidenzia che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la distinzione tra fideiussione omnibus e specifica non è di per sé idonea a escludere l'applicazione della sanzione della nullità, dovendo piuttosto accertarsi se il contratto riproduca le clausole censurate e se tali clausole siano il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. Rileva, inoltre, che la corte d'appello abbia ommesso di confrontarsi con il profilo della nullità parziale della fideiussione e con le sue ricadute sistematiche, in particolare con riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., la cui caducazione avrebbe imposto di verificare nuovamente il rispetto del termine e della diligenza richiesti dalla norma.

7. Il primo motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito illustrati.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'avviso di cessione, perché possa assolvere alla funzione di rendere conoscibile l'avvenuta cessione dei crediti in blocco, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo da poterne affermare con certezza l'inclusione nell'operazione traslativa.

Nel caso in esame la corte territoriale ha ritenuto che tale prova fosse stata fornita, osservando che i contratti di credito oggetto della cessione erano stati individuati attraverso l'indicazione di apposite pagine *web* consultabili a tal fine, nonché mediante gli *screenshot* delle medesime pagine, nei quali erano riportati i contratti di cessione del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto; detta modalità di

assolvimento dell'onere della prova è stata già in altre occasioni ritenuta da questa Corte inidonea, ove non accompagnata da elementi identificativi chiaramente evincibili e deponenti per la relativa ricomprensione nella cessione (v., da ultimo, Cass. 24 maggio 2026, n. 15945).

Il secondo profilo di censura è inammissibile, perché non coglie la *ratio decidendi* della sentenza d'appello.

La corte territoriale, infatti, non ha fondato la decisione sulla legittimità in astratto dell'attività di recupero crediti svolta da soggetti muniti della sola licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., né ha confuso tale attività con quella di intermediazione finanziaria. Al contrario, ha operato – correttamente sul piano concettuale – una netta distinzione tra la titolarità del credito e l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, che devono sussistere e permanere in capo a un soggetto iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., e l'attività meramente stragiudiziale di recupero crediti, che può essere delegata a soggetti terzi muniti di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., senza che ciò incida né sulla titolarità del rapporto né sulla legittimazione ad agire in giudizio.

Muovendo da tale premessa, la corte d'appello ha ritenuto decisivo il fatto che, nel caso di specie, il *master servicer* Gardant risultasse iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., con la conseguenza che nulla ostava alla delega dell'attività materiale di recupero crediti a soggetti terzi non iscritti a detto albo, trattandosi di profilo privo di riflessi sulla legittimazione sostanziale della creditrice procedente.

La ricorrente, invece, sovrappone indebitamente piani distinti, assumendo che il regime dell'art. 2 della legge n. 130/1999 vieti anche l'attività stragiudiziale di recupero crediti a soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 T-T-UB. Anche a voler seguire l'impostazione della ricorrente sul piano astratto, essa non ha confutato l'affermazione – decisiva – secondo cui l'azione era stata esercitata dal titolare del credito ovvero da soggetto legittimato sul piano dell'intermediazione finanziaria.

La censura si risolve, pertanto, in una critica inconferente rispetto al fondamento della statuizione ed è come tale inammissibile, ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

8. Il terzo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Non basta che la banca avesse inviato la richiesta - eventualmente anche- stragiudiziale, ma occorreva anche che avesse coltivato la relativa azione con diligenza.

Anche a voler seguire l'impostazione accolta dal giudice territoriale quanto alla natura delle istanze stragiudiziali, restava comunque imprescindibile verificare se l'attività fosse stata coltivata con la diligenza richiesta dalla norma; elemento che costituisce presupposto autonomo e indefettibile allo scopo di scongiurare quell'inerzia colpevole che l'art. 1957 c.c. mira a sanzionare, onde prevenire l'indiscriminato ampliamento dell'esposizione garantita e scongiurare un utilizzo abusivo del credito che si ponga, altresì, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

Sicché, si pone in contrasto con i detti principi - oltre ad essere di per sé irragionevole - la condotta del creditore che, in contrasto con la *ratio* dell'art. 1957 c.c., volta a tutelare il fideiussore dall'incertezza che deriva dal ritardo del creditore nell'escussione della garanzia, determina una situazione per la quale il garante resta di fatto immobilizzato nell'attesa di un intervento del creditore (Cass. 2/04/2026, n. 8232).

A norma dell'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e «le abbia con diligenza continuate».

Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che il menzionato termine era stato originariamente rispettato dal creditore, seppure mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, ma non ha accertato, come gli era stato chiesto, se detta

iniziativa stragiudiziale fosse stata coltivata con la tempestività che un comportamento diligente avrebbe richiesto.

9. Il quarto motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Premesso che l'art. 1957 c.c. è norma non già imperativa bensì dispositiva, e quindi derogabile, la questione non è se una deroga convenzionale sia in sé ammissibile, bensì se la specifica clausola di deroga possa legittimamente spiegare effetti nel caso concreto.

Sotto il primo profilo, la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 1341 c.c., accertando che la clausola n. 6 era stata specificamente approvata per iscritto e tale circostanza non è stata contestata dalla garante.

Tale statuizione, considerata isolatamente, non presenta profili di erroneità.

La corte territoriale ha però ulteriormente escluso la vessatorietà della clausola, pur a fronte della pacifica qualità di consumatore della garante, sul rilievo che essa riprodurrebbe il contenuto di una norma di legge, con conseguente applicazione dell'art. 34, comma 3, Codice del consumo.

Tale affermazione è erronea.

La clausola n. 6 non riproduce invero il contenuto dell'art. 1957 c.c., ma se ne discosta, lo deroga, attenuandone o escludendone il regime di decadenza e l'onere della sollecita e diligente attivazione del creditore. Una clausola di deroga della disciplina legale non può essere invero propriamente qualificata come clausola riproduttiva di una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 34, comma 3, Codice del consumo, che si riferisce esclusivamente a pattuizioni che si limitano a recepire il contenuto precettivo della legge, senza alterarne l'equilibrio normativo.

Ne consegue che erroneamente la corte d'appello ha nella specie escluso la vessatorietà della clausola.

Vale altresì sottolinearsi che la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., pur rilevante sul piano civilistico generale, non è idonea

a escludere la nullità delle clausole vessatorie nei contratti conclusi con il consumatore, restando distinto e autonomo il sindacato di vessatorietà fondato sul significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare se la clausola n. 6, nella misura in cui consentiva al creditore di mantenere indefinitamente ferma l'obbligazione fideiussoria, trasferendo sulla garante le conseguenze della propria inerzia, fosse idonea a determinare un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 33 Codice del consumo, valutazione che è risultata del tutto pretermessa (v. Cass. 22/7/2025, n. 20773, secondo cui la clausola che porta deroga a vantaggio della Banca ai termini previsti nell'art. 1957 c.c., contenuta in un contratto di fideiussione soggetto all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 206/2005 - la cui disciplina si affianca a quella, altra e diversa ma concorrente, degli artt. 1341-1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto - ha natura vessatoria, perché determina un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, alla stregua dei commi 1 e 2, lett. t), dell'art. 33 del Codice del consumo, posto che il fideiussore implicitamente rinuncia al diritto di opporre al creditore che non abbia agito tempestivamente l'eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto di garanzia che la norma codicistica gli riconosce, cui adde: Cass. 31/05/2025, n. 14687).

Sotto ulteriore e concorrente profilo, la corte d'appello ha fatto discendere dalla clausola n. 6 anche l'automatica irrilevanza della condotta di prolungata inattività del creditore, omettendo ogni verifica in ordine alla compatibilità di una simile inerzia con i limiti funzionali della clausola derogatoria.

Anche sotto tale aspetto, la motivazione è carente, poiché l'esistenza di una deroga convenzionale al termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. *supra*, *sub*. § 9) non esonerava comunque il giudice dal controllo sulla ragionevolezza e correttezza dell'esercizio del diritto da parte del

creditore, specie considerando che tale inerzia come risulta dai fatti di causa si era protratta per un arco temporale tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio del rapporto.

10. Il quinto motivo è inammissibile.

La ricorrente non ha colto la *ratio decidendi* della impugnata sentenza: a p. 21 la corte territoriale, dopo avere correttamente ricordato che costituisce principio costante quello secondo cui l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. riveste efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, mentre nel procedimento di opposizione trovano applicazione le regole di ripartizione dell'onere della prova per cui l'opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale poiché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ha affermato: «Tale onere della prova è stato soddisfatto dall'odierna parte appellata che ha prodotto in giudizio sia il contratto di finanziamento sia l'estratto conto da cui emerge l'accredito delle somme oggetto del finanziamento e la mancata loro restituzione. Tali documenti sono stati inseriti all'interno del fascicolo di primo grado di parte convenuta».

È evidente dunque che il giudice *a quo* ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte – v. Cass. 6/6/2018, n. 16640, secondo cui «nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito..., nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa».

11. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 3°, del 4° motivo di ricorso, assorbiti il 2°, il 5° e il 6° motivo, consegue l'accoglimento del

ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2°, il 5° e il 6° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/5/2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano